

I DIRITTI DELLA NATURA

Paradigmi di giuridificazione dell'ambiente
nel diritto pubblico comparato

a cura di
LUCA MEZZETTI



CASA EDITRICE DOTT. ANTONIO MILANI

1997

CAPITOLO SETTIMO

LA CONSERVAZIONE DELLA NATURA NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO PORTOGHESE

di JOSÉ MANUEL PUREZA e CATARINA FRADE

SOMMARIO: 1. La conservazione della natura e la protezione dell'ambiente nella Costituzione del 1976. – 2. La legislazione ordinaria sulla conservazione della natura. – 3. Le norme di diritto comunitario e di diritto internazionale. – 4. La conservazione della natura nei piani di disciplina del territorio. – 5. La conservazione della natura nella giurisprudenza delle Corti superiori. – 6. Il quadro istituzionale dei soggetti responsabili per la elaborazione ed attuazione della politica di conservazione della natura. – 6.1. L'amministrazione centrale diretta. – 6.2. Decentramento funzionale: gli istituti pubblici. – 6.3. Decentramento territoriale.

La protezione giuridica specifica degli ecosistemi e delle componenti ambientali di vario ordine costituisce un campo di attuazione privilegiato nel diritto dell'ambiente portoghese. In tal senso, accanto ai tradizionali meccanismi correttivi e sanzionatori di carattere civile, amministrativo, fiscale o penale – nei quali l'ambiente è, il più delle volte, oggetto di una protezione incidentale o derivata dalla tutela del diritto di proprietà o dei diritti della personalità – il diritto portoghese è venuto ad accogliere – sia in forza del proprio pionierismo costituzionale che per induzione della regolamentazione comunitaria e internazionale di tali materie – quello che si potrebbe definire un *diritto della conservazione della natura*.

Se può riconoscersi qualche autonomia a tale corpo normativo, esso rivela due caratteristiche fondamentali. In primo luogo, si tratta di regimi normativi incentrati sull'ambiente (vale a dire nei quali la natura costituisce un *prìus* praticamente assoluto) dai quali risultano compressioni e parimenti riformulazioni dei diritti soggettivi di profilo classico, come il diritto di proprietà o il diritto di iniziativa economica. In secondo luogo, costituisce tratto d'unione di tale campo il suo aspetto accentuatamente pianificatorio, espres-

ne internazionale, principio del livello più adeguato di azione, principio di ripristino e principio di responsabilizzazione.

In tale contesto, la LBA procede alla identificazione degli obiettivi della politica ambientale, includendovi, fra gli altri: lo sviluppo economico-sociale autosostenuto; l'equilibrio biologico e la stabilità biologica; la minimalizzazione degli impatti ambientali; la conservazione degli ecosistemi che sostengono la vita, la utilizzazione razionale delle risorse viventi e la preservazione del patrimonio genetico e della sua diversità; la conservazione della natura, l'equilibrio biologico e la stabilità dei differenti *habitats*, in particolare attraverso la compartimentazione e la diversificazione del paesaggio, la costituzione di parchi e riserve naturali e di altre aree protette, zone ecologiche e spazi verdi urbani e suburbani, in modo da stabilire un *continuum naturale*; il perseguimento di una strategia nazionale di conservazione; la pienezza della vita umana e la conservazione della vita selvatica, nonché degli *habitats* indispensabili alla loro protezione, ecc.

Tale enfasi conferita alla conservazione della natura – che la LBA definisce esplicitamente come “*la gestione della utilizzazione umana della Natura in modo da realizzare in forma perenne la massima redditività compatibile con la conservazione della capacità di rigenerazione di tutte le risorse viventi*” – si traduce nella previsione di misure di protezione e valorizzazione della fauna e della flora, da concretizzare attraverso una legislazione speciale: “*saranno adottate misure finalizzate alla salvaguardia e valorizzazione delle formazioni vegetali spontanee o subspontanee, del patrimonio forestale e degli spazi verdi e periurbani*” (art. 15 n. 1); “*tutta la fauna sarà protetta attraverso una legislazione speciale che promuova e salvaguardi la conservazione e l'osservazione delle specie sulle quali ricadano interessi scientifici, economici o sociali, garantendone il potenziale genetico e gli habitat indispensabili alla loro sopravvivenza*” (art. 16 n. 1).

D'altra parte, all'interno dell'elenco degli strumenti della politica dell'ambiente, la LBA include “*la strategia nazionale di conservazione della Natura, integrata nella strategia europea e mondiale*”, “*la disciplina integrata del territorio a livello regionale e municipale, includendo la classificazione e creazione di aree, siti o paesaggi protetti soggetti a statuti speciali di conservazione*” e “*la riserva agricola nazionale e la riserva ecologica nazionale*” (art. 27 n. 1). In tale contesto, la LBA ha indicato per la prima volta la creazione e regolamentazione di “*una rete nazionale continua di aree protette, comprendendo aree terrestri, acque interne e marine e altre fattispecie naturali che debbano essere sottoposte a misure di classificazione, preservazione e conservazione, in virtù del loro valore estetico, rarità, importanza scientifica, culturale e sociale o del loro contributo per l'equilibrio ecologico e la stabilità ecologica del paesaggio*” (art. 29 n. 1).

La Rete nazionale delle aree protette (*Rede Nacional de Areas Protegidas*) costituisce pertanto uno strumento prioritario della politica ambientale portoghese.

Tale rete integra le tradizionali aree protette di ambito nazionale (parchi e riserve), previste nell'ordinamento giuridico portoghese a partire dal 1970, e comprende altresì aree di ambito regionale e locale, secondo gli interessi da salvaguardare.

Nel 1970 fu pubblicato il primo provvedimento (la legge n. 9/70, del 19 giugno) relativo alla protezione di determinati spazi ecologicamente rilevanti. In seno a tale legge si prevedeva la creazione di parchi nazionali – che potevano comprendere riserve integrali, riserve naturali, riserve di paesaggio o riserve turistiche – e di riserve botaniche, zoologiche e geologiche. Sulla base della legge medesima fu costituito nel 1971 il primo, e fino a questo momento unico, parco nazionale – il Parco nazionale di Peneda-Geres e altre tre riserve.

Tale provvedimento fu abrogato ad opera del decreto-legge n. 613/76, del 27 luglio, che costituisce la reale base del quadro legislativo attuale nel settore delle aree specialmente protette. Dal suo preambolo risalta già l'idea di azione preventiva in materia di conservazione della natura, anticipando, sotto alcuni profili, la tendenza attuale della legislazione sull'ambiente. La lettura dei suoi articoli, tuttavia, dimostra che il legislatore si era limitato a formulare un quadro astratto, composto di sei categorie (riserve naturali; riserve naturali parziali; riserve di ricreazione; paesaggi protetti; oggetti, complessi, siti e luoghi classificati, parchi naturali), demandando alla normativa regolamentare la definizione delle norme di gestione di tali aree. La classificazione di questi spazi protetti era di iniziativa della Amministrazione centrale, attraverso l'organo governativo responsabile della politica ambientale. Parimenti, spettava allo Stato (Servizio nazionale dei parchi, delle riserve e del patrimonio paesaggistico) la gestione delle aree classificate, seppure contando sull'appoggio degli enti autarchici e di altri dipartimenti statali.

Alla concentrazione istituzionale e funzionale del testo del 1976 corrisponde il decentramento e la regola della gestione partecipata contenuti nella nuova normativa sulle aree protette, il decreto-legge n. 19/93 che, in conformità alla LBA ed alla proposta in essa contenuta della creazione di una rete di aree protette, contempla una serie di spazi protetti di rilevanza nazionale (parco nazionale, riserva e parco naturale e monumento naturale), regionale o locale (definiti come aree di paesaggio protetto) e aree di regime privato (i siti di interesse biologico). La proposta di classificazione può essere avanzata da qualunque entità pubblica o privata, in particolare proprietari, enti autarchici e associazioni di difesa dell'ambiente. La gestione è attribuita all'Istituto di conservazione della natura (precedentemente Servizio nazionale dei parchi e delle riserve) nel caso delle aree di rilevanza nazionale ed alle autarchie locali o alle associazioni nel caso delle aree di ambito regionale e locale. Tutte le aree di dimensione nazionale, regionale e locale devono possedere il rispettivo piano di disciplina, che definisce la politica di salvaguardia e conservazione che si intende istituire, disponendo, in particolare, relativamente agli usi dei suoli ammessi per ciascuna di tali aree.

In termini di ampiezza geografica, le aree protette in Portogallo non superano il 6% del territorio nazionale. Quasi tutte sono costituite in prevalenza da terreni privati, nei quali vivono circa duecentomila persone, ciò che impone l'articolazione dei valori di protezione ecologica con la garanzia di una qualità di vita accettabile per le popolazioni residenti. In tal modo, sono particolarmente stimolate e favorite attività c.d. tradizionali connesse all'agricoltura ed alla silvicoltura, nonché aspetti relativi al riposo ed alla ricreazione.

Attualmente, e sulla base della normativa del 1993, l'Istituto di conservazione della natura sta procedendo alla riclassificazione di tutte le aree protette esistenti, conformandosi ai nuovi concetti degli spazi specialmente protetti, in un chiaro sforzo di approssimazione alle nomenclature in corso di studio nell'ambito dell'Unione europea.

Altra figura che merita di essere posta in rilievo nel panorama giusambientale portoghese è la *Riserva ecologica nazionale (Rede Ecológica Nacional)* (REN).

Creata nel 1983 con decreto-legge n. 321/83, del 5 luglio, non possedeva alcuna effettività pratica a causa della mancanza di regolamentazione della normativa di istituzione. Solo con la revisione del 1990 (decreto-legge n. 93/90, del 19 marzo) ed in particolare con le modifiche introdotte ad opera del decreto-legge n. 213/92, del 12 ottobre, si veniva a dotare il regime normativo della REN di piena effettività.

La REN rappresenta uno sforzo ambizioso di attivare una conservazione della natura al di fuori delle aree protette, mediante la protezione degli ecosistemi litoranei ed interni e la intensificazione dei processi biologici necessari per la integrazione equilibrata delle attività umane. Tale obiettivo è conseguito a spese del condizionamento della utilizzazione di aree classificate della riserva che presentano caratteristiche ecologiche particolari. Ne fanno parte zone costiere e rivierasche (spiagge, dune, rive, scogliere), acque interne, zone di infiltrazione profonda, declivi, alvei fluviali, ecc.

La REN si basa su un principio generale di divieto di tutte le azioni che possano pregiudicare l'equilibrio ecologico delle aree menzionate, come operazioni di lottizzazione, opere di urbanizzazione, opere idrauliche, sterri, escavazioni e vie di comunicazione. Fanno eccezione le azioni necessarie per motivi di difesa nazionale o ragioni di interesse pubblico individuate mediante risoluzione interministeriale.

Sebbene la delimitazione delle aree classificate della REN sia stata conferita alla Amministrazione centrale, la mancanza di mezzi tecnici e umani ha provocato il trasferimento unilaterale di tale compito alle autonomie locali, incaricate di concludere entro i termini legalmente previsti il relativo Piano regolatore municipale, nell'ambito del quale la REN, insieme con le aree protette, deve configurarsi quale elemento condizionante aprioristico.

Non esiste una sovrapposibilità degli strumenti di pianificazione am-

bientale. Non tutte le aree naturali protette recano i criteri della REN e di quest'ultima fanno parte spazi che non si inquadrano nell'ambito dei parchi e delle riserve naturali. Oltre a ciò, il principio che orienta la costruzione delle due figure non è il medesimo. La creazione di un parco o riserva si fonda su un principio di base *positiva* in quanto sorge in conseguenza della verifica di una situazione di ricchezza biologica iniziale che si ha interesse a preservare. La REN parte da un principio di valorizzazione più ampio, quindi contempla una valorizzazione di base *negativa*, poiché integra parimenti situazioni di impoverimento degli ecosistemi (aree erose o a rischio di erosione, pendii accentuati, ecc.).

D'altro lato, la struttura della REN consente di spezzare l'isolamento proprio delle aree protette, che si trasformano frequentemente in vere isole o musei naturali nello spazio nazionale.

La costruzione di una regolamentazione giuridica unitaria per un complesso diversificato di ecosistemi rappresenta un meccanismo innovatore ove comparato con le soluzioni di tipo settoriale abitualmente seguite negli altri Paesi europei.

Per quanto riguarda la difesa e promozione del *patrimonio forestale*, si verifica che è in tale materia che si incontra la legislazione più risalente tuttora in vigore. La protezione della foresta ha formato la prima "preoccupazione ambientale" dell'ordinamento giuridico portoghese, riflettendo una postura di priorità che tale settore ha sempre meritato nel quadro della politica di gestione delle risorse naturali, particolarmente nella sua componente più economica.

È nell'ambito di tale spirito di razionalizzazione economica dei fattori naturali che si situa il decreto n. 13658 del 23 maggio 1927, che mira ad impedire la riduzione dell'area forestale mediante la disciplina del taglio del bosco, con particolare penetrazione relativamente al sughero, specie forestale tipica del sud del Paese dal quale si estrae la corteccia, che continua a rappresentare una delle principali esportazioni portoghesi.

In un'ottica di valorizzazione puramente estetica del paesaggio umano vide la luce il decreto-legge n. 28468 del 15 febbraio 1937, che mira a proteggere "tutti i beni forestali e i giardini di interesse artistico o storico, nonché i singoli esemplari di specie vegetali che per il loro aspetto, età o rarità richiedano una accorta conservazione". Tale decreto-legge ha funzionato, in particolare, quale ostacolo all'abbattimento di alberi centenari, ai quali è riconosciuto un valore di utilità pubblica capace di giustificare una protezione giuridica speciale.

Nel complesso delle norme di preservazione e gestione della foresta si distinguono inoltre alcune normative che conferiscono protezione specifica a determinate specie arboree tipiche delle regioni del sud del Portogallo, come è il caso del leccio (decreto-legge n. 14/77, del 6 gennaio) e del sughero (decreto-legge n. 172/88, del 16 maggio, che ha abrogato la normativa anteriore, il decreto-legge n. 221/78, del 3 agosto), normative che ne enunciano le con-

dizioni di taglio e che prescrivono un regime di sanzioni pecuniarie per le infrazioni commesse. La salvaguardia di queste specie è dovuta, in larga misura, a ragioni di sviluppo economico, in quanto le foreste soggette a sfruttamento sostengono e alimentano un importante e tradizionale complesso di attività industriali e commerciali (connesse al settore del sughero) a livello locale e nazionale.

Al fine di controllare il ripopolamento forestale intensivo attraverso specie di crescita rapida (eucalipti, acacie e pioppi), è stato pubblicato il decreto-legge n. 175/88, del 17 maggio. Le azioni di arborizzazione e di riarborizzazione con tali specie in aree superiori a 50 ha sono soggette ad autorizzazione dell'Istituto forestale, l'autorità che in Portogallo amministra gli aspetti connessi alle aree forestali. D'altro lato, non è consentito, quale regola generale, sostituire i luoghi piantati a sugheri e lecci con aree di popolamento di questo tipo.

Uno degli aspetti che hanno ricevuto maggiore attenzione da parte dei poteri pubblici in Portogallo fa riferimento alla protezione ed al recupero delle zone forestali in caso di incendio. Questo continua ad essere forse il problema più grave per quanto riguarda la conservazione della foresta, o per lo meno la difficoltà più immediata che si è prospettata negli ultimi anni alla Pubblica Amministrazione e ai cittadini. A titolo meramente esemplificativo, nel corso del 1994 sono bruciati nel Paese 10121 ha di insediamenti boschivi e 29025 ha di sterpeti, per un totale di 21432 incendi (dati derivanti dall'annuario 1995 dell'Istituto forestale).

Al fine di fronteggiare questi valori drammatici, il legislatore nazionale ha elaborato diverse normative, nell'ambito delle quali si può segnalare il decreto-legge n. 327/80, del 26 agosto (con la redazione attuale della legge n. 10/81, del 10 luglio) e il rispettivo regolamento, il decreto n. 55/81, del 18 dicembre. Tali testi legislativi disciplinano le misure di prevenzione, contenimento e lotta agli incendi boschivi, stabilendo una zona di contenimento per le macchie boschive, secondo il maggiore o minore rischio di incendio. Sono state create, in tal senso, quattro classi – estremamente sensibile; molto sensibile; sensibile; poco sensibile – corrispondenti a diversi gradi di sensibilità al fuoco.

Il decreto-legge n. 139/88, del 22 aprile, prescrive il dovere e le condizioni ricorrendo le quali il proprietario o l'affittuario di terreni boschivi percorsi da incendi deve effettuare la riforestazione. Tale azione deve essere oggetto di semplice comunicazione all'Istituto forestale, quando si tratti di ripristinare il tipo e la composizione del popolamento preesistente. Quando il proprietario (o l'affittuario) intenda modificare tale tipo e tale composizione dovrà ottenere la rispettiva autorizzazione dalle delegazioni forestali, organi regionali dell'Istituto forestale.

Il decreto-legge n. 180/89, del 30 maggio, prevede egualmente il medesimo dovere di procedere alla riforestazione, ma per il caso particolare delle

zone forestali arse situate in aree protette. Secondo quanto disposto da tale normativa, il proprietario o l'affittuario che effettui una operazione di riforestazione deve sottoporre alla approvazione dell'Istituto di conservazione della natura il relativo progetto entro un anno dalla data in cui si è verificato l'incendio. Le azioni di riarborizzazione possono essere realizzate dallo stesso Istituto di conservazione della natura (organismo della Amministrazione centrale che sovrintende in materia di aree protette), in via sostitutiva rispetto al proprietario o all'affittuario, sempre che questi ultimi non dispongano dei mezzi sufficienti per effettuare le azioni medesime.

Fra le norme dirette alla preservazione della foresta si segnalano, inoltre, due ulteriori testi normativi. Il primo è il decreto-legge n. 459/88, del 14 dicembre, che favorisce l'applicazione in Portogallo dell'azione comunitaria istituita dal regolamento (CEE) n. 3529/86 del Consiglio, del 17 novembre, relativo alla protezione delle foreste della Comunità contro gli incendi. Tale decreto-legge attribuisce all'Istituto forestale e all'Istituto finanziario di sostegno allo sviluppo dell'agricoltura e della pesca l'esecuzione dell'azione comunitaria richiamata. Il secondo, il decreto-legge n. 327/90, del 22 ottobre (con la redazione della legge n. 54/91, dell'8 agosto), determina un complesso di azioni proibite per un periodo di dieci anni nei terreni con insediamenti boschivi percorsi da incendi. Fra esse vengono in rilievo le operazioni di lottizzazione, la realizzazione di opere nuove a fini abitativi, industriali e turistici, lo stabilimento di nuove attività industriali, agricole o turistiche che possano produrre un impatto ambientale negativo, la realizzazione di effluenti industriali e domestici e la sostituzione di specie forestali con altre, tecnicamente ed ecologicamente inadeguate. Imponendo tali restrizioni, il legislatore intende evitare la pratica degli incendi con fini illeciti che vadano a beneficio personale dei proprietari. Per i medesimi motivi, tale divieto può essere rimosso solo mediante provvedimento congiunto dei ministri della programmazione, dell'agricoltura e dell'ambiente, su richiesta degli interessati debitamente argomentata e dalla quale risulti chiaramente dimostrato che "(...) *l'incendio della proprietà in causa è stato dovuto a cause fortuite, alle quali tali interessati sono totalmente estranei*" (art. 1, n. 2).

Al fine di mantenere sotto vigilanza e controllo le zone forestali arse, gli enti autarchici e il Servizio nazionale dei pompieri devono elaborare e conservare aggiornato un catasto delle aree percorse da incendi forestali.

Attualmente è in corso di elaborazione un progetto di legge sulle basi della foresta da presentarsi alla Assemblea della Repubblica che, una volta approvato, apporgerà un inquadramento più rafforzato e approfondito a tutta la politica forestale ed al regime giuridico relativo.

A livello di legislazione ordinaria sulla conservazione della natura esistono inoltre *regimi particolari di protezione* per determinate specie di fauna e flora.

Oltre alle normative di rango legislativo, in precedenza richiamate, relative alla protezione del leccio e del sughero, vengono in rilievo, infatti, le norme speciali di protezione dell'agrifoglio e del lupo iberico.

Il decreto-legge n. 423/89, del 4 dicembre, stabilisce un principio generale di divieto di strappo, taglio totale o parziale, trasporto e vendita dell'agrifoglio spontaneo. L'eccezione a tale regime negativo ha unicamente luogo quando tale utilizzazione sia consentita e si mostri indispensabile ai fini della realizzazione di opere pubbliche o private (art. 1). La violazione delle regole richiamate costituisce una contravvenzione punibile con multa, essendo il controllo di competenza dell'Istituto forestale, dell'Istituto di conservazione della natura o dei servizi di controllo economico.

Quanto alla protezione del lupo iberico, dispongono in materia la legge n. 90/88, del 13 agosto, e il rispettivo regolamento, il decreto n. 325/90, del 27 aprile. Il lupo iberico è una specie protetta in tutto il territorio nazionale rispetto alla quale, avendo di mira la sua protezione, conservazione e incremento, è proibito l'abbattimento o la cattura, la turbativa, soprattutto durante i periodi di riproduzione e di dipendenza, e la distruzione o il deterioramento del suo *habitat*. In condizioni eccezionali (quando lo esiga l'interesse alla preservazione della fauna, quando si debbano prevenire danni importanti al bestiame, alla selvaggina e ad altre forme di proprietà, per ragioni di sanità pubblica o a fini di ricerca, educazione, ripopolamento e allattamento artificiale), può essere autorizzato, dall'Istituto di conservazione della natura, l'abbattimento o la cattura.

D'altra parte, la detenzione, il trasporto, la commercializzazione e l'esposizione di esemplari vivi o morti possono essere effettuati solo previa autorizzazione del dipartimento governativo responsabile per le risorse naturali (attualmente il Ministero dell'ambiente e delle risorse naturali) e quando si tratti di entità con fini scientifici o di divulgazione.

Spetta allo Stato indennizzare tutti i cittadini danneggiati dalle azioni del lupo, mediante la presentazione del relativo ricorso ed in seguito alla verifica da parte della Amministrazione della causa e della natura dei pregiudizi subiti.

3. *Le norme di diritto comunitario e di diritto internazionale*

Membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, del Consiglio d'Europa e dell'Unione Europea, il Portogallo completa il proprio blocco di normativa in materia ambientale con un vasto complesso di precetti giuridici contenuti in convenzioni internazionali e direttive comunitarie.

Nel 1979, il Portogallo ha approvato la Convenzione di Parigi del 1972 sul patrimonio mondiale culturale e naturale. Un anno più tardi venivano

approvate e ratificate la Convenzione sulle zone umide, conclusa a Ramsar nel 1971, la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche del 1973 e la Convenzione di Bonn sulla conservazione delle specie migratrici del 1979. Nel 1981 è la volta della Convenzione di Berna relativa alla protezione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa.

Con l'adesione del Paese alla Comunità Europea nel 1986, l'ordinamento giuridico portoghese è venuto parimenti a basarsi sulle norme sulla conservazione dell'ambiente naturale emanate dagli organi comunitari. Vengono in rilievo a tale riguardo, rispettivamente, la direttiva n. 79/409/CEE (direttiva "Uccelli"), relativa alla conservazione degli uccelli selvatici e, più recentemente, la direttiva n. 92/43/CEE sulla conservazione degli *habitat* naturali e della fauna e flora selvatiche. Con riferimento a quest'ultima, i servizi governativi dell'ambiente, in particolare l'Istituto di conservazione della natura, stanno elaborando una lista con i diversi *habitat* naturali del Paese che andranno a fare parte della rete ecologica europea delle zone speciali di conservazione denominata "Natura 2000", prevista in tale direttiva.

Integrati nelle reti internazionali di conservazione della natura esistono attualmente nel Paese 36 siti classificati come zone di protezione speciale secondo lo statuto definito dalla direttiva "Uccelli", una riserva naturale con lo statuto di area riconosciuta dal Consiglio d'Europa, dieci riserve biogenetiche (Consiglio d'Europa), una riserva della biosfera (Unesco) e due riserve naturali classificate come aree dalla Convenzione di Ramsar. Il Portogallo ha appena proposto la classificazione di settanta siti per la loro integrazione nella rete europea "Natura 2000".

4. *La conservazione della natura nei piani di disciplina del territorio*

Attualmente è relativamente pacifica l'idea secondo la quale non è possibile cessare di disegnare in prospettiva le tematiche relative alla protezione dell'ambiente senza essere in stretta consonanza con la disciplina dell'ordinamento del territorio, come due settori in stretta interrelazione, essenziali per la formazione di un processo di sviluppo equilibrato e sostenuto.

Lo sviluppo delle attività umane non si può ridurre ad una prospettiva di pura economia di mercato, avendo di mira la massima redditività delle risorse naturali. Al contrario, dovrà essere concepito in modo da consentire che siano resi compatibili i criteri di efficienza economica, di giustizia sociale e di conservazione della biodiversità naturale, principi inerenti ad una concezione di sviluppo che si pretenda durevole.

Il legislatore ha definito la articolazione fra il versante della conservazione dei valori naturali e il versante della disciplina degli spazi in varie norme.

Già a livello costituzionale, l'art. 66 impone allo Stato il dovere di disciplinare il territorio come uno degli strumenti indispensabili ai fini della concretizzazione di una politica ambientale positiva. La legge sulle basi dell'ambiente, a sua volta, riconosce una convergenza attiva fra le due figure disciplinandone contestualmente gli strumenti fondamentali di realizzazione (art. 27 della LBA: "*sono strumenti della politica ambientale e di disciplina del territorio (...)*").

È tuttavia attraverso i piani di disciplina del territorio che si portano a compimento con marcata preferenza alcune delle norme sulla conservazione e promozione degli ecosistemi naturali, in particolare la Riserva ecologica nazionale e, in buona misura, le aree protette.

Nella tipologia pianificatoria che riveste una connessione speciale con la strategia ecologica vengono in rilievo i piani regionali di disciplina del territorio (*Planos Regionais de Ordenamento do Território*) (PROT), i piani regolatori municipali (*Planos Directores Municipais*) (PDM) e i piani speciali (*Planos especiais*).

I *piani regionali di disciplina del territorio* – creati con decreto-legge n. 338/83, del 20 luglio e regolati attualmente dal decreto-legge n. 176-A/88, del 18 maggio e modifiche successive – sono piani di disciplina di ambito regionale che non dispongono di un supporto istituzionale al medesimo livello, nella misura in cui l'organizzazione amministrativa portoghese conosce solo un duplice grado istituzionale e territoriale: il decentramento delle competenze dello Stato verificatosi nel 1977 si è realizzato solamente a favore degli organi dell'amministrazione locale o periferica. Non esiste, pertanto, un livello amministrativo intermedio di decentramento. Quindi, sebbene siano piani di vocazione regionale in quanto hanno riguardo al territorio di più di un municipio, i PROT sono piani elaborati e attuati dalla Amministrazione centrale e le regole e i principi di organizzazione del territorio che stabiliscono devono essere rispettati dai piani municipali, vale a dire dai PDM.

Considerando la particolare appetenza della politica di pianificazione territoriale per ovviare "a forti disfunzioni ambientali" derivanti da uno sfruttamento eccessivo e sregolato delle risorse naturali, in particolare del suolo, il legislatore interpreta la strategia nazionale di conservazione della natura, le aree protette e la REN come elementi condizionanti che devono essere obbligatoriamente considerati in sede di redazione del PROT.

Quanto ai *piani regolatori municipali*, disciplinati dal decreto-legge n. 69/90, del 2 marzo, si tratta di strumenti di programmazione economica, sociale e urbanistica elaborati da ogni municipio e ratificati dallo Stato. Essendo obbligatori per tutti gli enti autarchici, si rivelano parimenti quali documenti strategici essenziali per la gestione degli enti medesimi. Similmente a quanto accade rispetto ai PROT, i PDM devono comprendere quali elementi condizionanti le aree protette e la REN, in quanto apportino restrizioni della

utilità pubblica per il fatto di tradursi in limitazioni del diritto di proprietà aventi di mira la realizzazione di interessi pubblici astratti. Nonostante la REN si configuri quale strumento di pianificazione ambientale dotato di autonomia rispetto ai piani di disciplina, è attraverso questi ultimi che essa ha acquisito una reale dimensione pratica, in modo tale che la REN che di fatto viene in rilievo non è quella definita negli atti che la disciplinano, bensì quella esistente all'interno dei PDM. D'altra parte, spetta ai piani regolatori determinare gli usi compatibili con gli obiettivi di conservazione e protezione della REN, eliminando il più possibile la concezione che le è attribuita di essere assolutamente restrittiva e *non aedificandi*.

Una nuova categoria di piani di disciplina è stata riunita sotto la denominazione comune di piani speciali di disciplina del territorio, regolati dal decreto-legge n. 151/95, del 24 luglio. Tali piani settoriali di estensione regionale e di matrice centralista (diversi dai PROT in quanto piani generali o globali) sono diretti alla soddisfazione di un interesse pubblico concreto mediante la formulazione di regole di utilizzazione di una data porzione di spazio fisico, caratterizzata dalla presenza di un elemento naturale o umano aggregante (ad esempio un porto, una laguna, una fascia costiera, un'area protetta). Fra i vari piani speciali si segnala il piano di disciplina delle aree protette, meccanismo di pianificazione al quale spetta esplicitare e coordinare la priorità conferita alle azioni di protezione ambientale come attività umane consentite all'interno di ogni area classificata.

5. *La conservazione della natura nella giurisprudenza delle Corti superiori*

È finora scarsa la produzione giurisprudenziale portoghese relativa alla conservazione della natura. Inoltre, nella sua stragrande maggioranza, la giurisprudenza ambientale portoghese è suscitata da relazioni socio-giuridiche di tipo classico (le relazioni di vicinanza giusprivatistiche o l'azione di polizia economica e amministrativa dello Stato), nelle quali la dimensione ambientale è oggetto di protezione meramente incidentale. In ogni caso, è possibile identificare una serie di *leading cases* che testimoniano l'incorporazione della conservazione della natura nell'elenco dei compiti del potere giudiziario portoghese. Nell'ambito di tale complesso devono porsi in rilievo due processi relativamente ai quali sono state chiamate a pronunciarsi le corti superiori.

In tal senso, nella azione proposta dal pubblico ministero contro i proprietari della *Quinta do Taipal* [tenuta con villa, *n.d.t.*], l'attore ha invocato come fondamento dell'azione il fatto che tale proprietà costitutiva una palude nella quale trovavano rifugio specie di fauna di grande pregio – in particolare uccelli acquatici rari e lontre, animale praticamente in via di estinzione nel continente europeo – il cui *habitat* sarebbe stato irrimediabilmente pregiudici-

cato, così come, in generale, l'equilibrio ecologico della zona, in conseguenza del prosciugamento del terreno, voluto dai proprietari come operazione preventiva necessaria alla normale coltivazione del riso.

Il tribunale di prima istanza ha considerato che si trattasse di "un diritto di proprietà privata non solo compresso per la convergenza di altri diritti confliggenti, ma anche di un diritto dialetticamente trasformato dalla interazione che, al suo interno, ha operato con il diritto dell'ambiente, diritto quest'ultimo il cui strumento di azione o contraddizione è rappresentato dal dovere (dovere fondamentale/costituzionale) di tutti i cittadini di difendere l'ambiente (...)".

In seguito al ricorso dei proprietari, la Corte d'appello (*Tribunal da Relação*) ha rilevato che "confrontandosi, in conflitto, la protezione dell'ambiente (interesse pubblico) e la proprietà (interessi meramente privati), deve prevalere il primo fra quegli interessi, che è superiore (...)". Il tribunale di seconda istanza non ha accolto la tesi dei ricorrenti della superiorità del profilo dell'equilibrio ecologico con effetti immediati sulla vita umana rispetto al profilo dell'equilibrio ecologico relativo alla fauna e alla flora: "il diritto all'ambiente, che deve porsi in relazione con i diritti o interessi diffusi, deve essere inquadrato nella sua globalità, come un tutto armonico, onde la protezione della fauna e della flora concerne contestualmente gli interessi vitali dell'uomo, non essendo possibili in tale campo distinzioni artificiali".

Infine, il Supremo Tribunale di Giustizia, nella valutazione relativa alla esistenza o meno dell'obbligo di indennizzo derivante dalle limitazioni così apportate al diritto di proprietà, ha posto in rilievo "la situazione di quasi indisponibilità nella quale (...) si trova parte della proprietà dei ricorrenti", ammettendo che tale situazione "è anomala e illegittima alla luce della Costituzione e della legge ordinaria, poiché solo l'Amministrazione, il Governo, può creare servitù amministrative o restrizioni della utilità pubblica mediante il pagamento di una compensazione di indennizzo". Da qui la conclusione che "non possono né devono essere i tribunali a rimediare alle deficienze o incurie del potere esecutivo nella creazione di aree protette in tutte le zone del Paese in cui ciò si riveli necessario".

Opinione formale molto prossima alla precedente è stata assunta dal Supremo Tribunale Amministrativo nel ricorso interposto da una associazione di difesa dell'ambiente, la Lega per la protezione della natura, contro la delibera del Consiglio dei ministri di approvazione della localizzazione del nuovo ponte sul fiume Tago, nella regione di Lisbona. La ricorrente affermava che tale localizzazione avrebbe inevitabilmente implicato il significativo deterioramento degli *habitat* degli uccelli situati nella zona di protezione speciale dell'estuario del Tago. Il Supremo Tribunale Amministrativo, tuttavia, basandosi sulla mancanza di effetti diretti della direttiva 70/409/CEE (direttiva "Uccelli") e sull'asserito carattere preliminare e puramente interno dell'ap-

provazione della localizzazione relativamente all'inizio della realizzazione concreta dei lavori, decise di non accogliere il ricorso medesimo.

Se il numero molto scarso di *leading cases* ambientali non consente di definire una tipologia consistente della prassi dei tribunali in materia ambientale, possiamo ciononostante sottolineare la differenza di configurazione del bene ambiente e della posizione relativa occupata per la novità del diritto dell'ambiente e per la dogmatica sostanziale e processuale classica, fra il *judicial activism* dei tribunali circoscrizionali ed il *judicial self restraint* delle corti superiori.

6. *Il quadro istituzionale dei soggetti responsabili per la elaborazione ed attuazione della politica di conservazione della natura*

In quanto compiti originariamente assegnati al pubblico potere, la protezione degli ecosistemi naturali speciali e delle specie della flora e della fauna selvatiche in generale, nonché la gestione e la salvaguardia delle foreste in particolare, implicano che lo Stato assuma una struttura organizzativa e funzionale che possa soddisfarne le esigenze di conservazione e di sfruttamento razionale.

In tale materia la struttura del quadro amministrativo evidenzia una accentuata tendenza centralizzatrice, con una indiscutibile polarizzazione di competenze a favore dello Stato, solo lievemente compensate in virtù di imperativi di decongestionamento e di operatività, da realizzarsi mediante forme di deconcentrazione e di decentramento meramente funzionale.

6.1. *L'amministrazione centrale diretta*

La costituzione di un ministero autonomo per il settore dell'ambiente è una soluzione relativamente recente, in Portogallo. Essa risale unicamente al 1990. Fino a quel momento, la opzione organica più frequente consisteva nell'affidare la politica ambientale a una segreteria di Stato, ora direttamente dipendente dal Primo ministro, ora da qualche ministero.

Dotato di una struttura indipendente, il Ministero dell'ambiente e delle risorse naturali (*Ministério do Ambiente e Recursos Naturais*) (MARN) è divenuto titolare della quasi totalità delle azioni intraprese nella sfera della gestione e conservazione dei valori ecologici, in particolare partecipando alla promozione di uno sviluppo sostenibile ed alla definizione della politica di protezione e valorizzazione del patrimonio naturale del Paese (art. 2 del decreto-legge n. 187/93, del 24 maggio).

Al fine di rendere più efficace la propria azione politico-amministrativa nel contesto geografico nazionale, la struttura ministeriale dispone di servizi

decentrati periferici, di portata regionale, denominati Direzioni regionali dell'ambiente e delle risorse naturali (*Direções Regionais do Ambiente e Recursos Naturais*) (DRARN), la cui funzione consiste nel perseguimento a livello regionale degli obiettivi e delle misure individuate dal nucleo centrale del ministero, nella stretta osservanza dei principi di gerarchia e di delega dei poteri.

È parimenti nel quadro della amministrazione centrale che si situa un altro organo importante nel panorama giuridico ambientale: la Commissione nazionale della riserva ecologica nazionale (*Comissão Nacional da Reserva Ecológica Nacional*) (CNREN). Si tratta di un organo funzionalmente dipendente in via diretta dal Ministro dell'ambiente e delle risorse naturali e dotato di funzioni meramente consultive, fra le quali vengono in rilievo l'emanazione di pareri sulle proposte di delimitazione delle aree da includere nella REN presentate ad opera delle DRARN per ciascun municipio, nonché la proposta di azioni ed il suggerimento di criteri ed orientamenti ai fini di una corretta promozione ed applicazione della REN.

La CNREN è composta in maggioranza da rappresentanti dei diversi ministeri – la presidenza spetta ad uno dei due rappresentanti del MARN – nonché da un rappresentante della Associazione nazionale dei municipi portoghesi e da due cittadini di riconosciuto valore scientifico in materia di ambiente e disciplina del territorio (art. 9 del decreto-legge n. 213/92, del 12 ottobre).

I poteri di azione nel quadro normativo della REN sono distribuiti fra un complesso di entità di diversa ampiezza territoriale e funzionale, che vanno dalla amministrazione centrale diretta, passando per la amministrazione indiretta, fino alla amministrazione locale. Secondo quanto si rileva dall'analisi della sua normativa quadro, il decreto-legge n. 93/90, del 19 marzo (redazione del decreto-legge n. 213/92, del 12 ottobre), si tratta di uno schema istituzionale sufficientemente frammentario e in certa misura labirintico.

Oltre alla CNREN con poteri consultivi, le DRARN sono, come si è rilevato, dipartimenti di amministrazione diretta incaricati della presentazione delle proposte di delimitazione degli ecosistemi municipali che dovranno essere classificati come aree di riserva. D'altra parte, alle medesime spetta il rilascio della autorizzazione relativamente a tutte le attività svolte nelle aree della REN, ove non sia in vigore un piano municipale di disciplina del territorio. Qualora la decisione adottata sia di carattere negativo, è dato proporre ricorso diretto al Ministro dell'ambiente, che deve decidere nel termine di trenta giorni, previa consultazione della CNREN.

Sulla base della proposta di delimitazione elaborata, è pubblicata la carta della REN per ogni municipio mediante decreto interministeriale e sentita la CNREN.

Malgrado l'esistenza di un dipartimento di rango ministeriale responsabile degli aspetti connessi alla protezione dei fattori naturali e della appro-

priazione e utilizzazione adeguata delle risorse fisiche disponibili, soggetto dal quale dipende tutta la elaborazione della politica relativa alla preservazione delle aree e delle specie particolarmente protette, al soggetto medesimo risulta sottratta, quasi in assoluto, qualunque competenza ai fini della definizione e della attuazione di provvedimenti in materia di foreste. Quest'ultima è stata tradizionalmente intesa come rientrando nel settore agricolo e ciò ne spiega la inclusione, che tuttora si verifica, nella sfera di competenza del Ministero dell'agricoltura. In realtà, le norme sulla protezione e sullo sfruttamento della foresta sono più risalenti nel tempo rispetto alla generalità delle regole sulla conservazione della natura, occupando una posizione di rilievo nel panorama giusambientalista portoghese, avvalorata negli ultimi anni dal problema degli incendi boschivi.

La trattazione dei profili relativi alla conservazione degli ecosistemi naturali e delle macchie boschive non si restringe unicamente alla azione concentrata della amministrazione, ma implica una ponderazione attiva di natura decentrata, sia a livello territoriale che a livello tecnico-funzionale.

6.2. *Decentramento funzionale: gli istituti pubblici*

È nel quadro del decentramento tecnico o per servizi che lo Stato assume il maggiore protagonismo istituzionale sia per quanto riguarda la gestione ed il controllo delle aree protette e delle foreste nazionali che per quanto concerne la protezione della fauna.

In una prima fase, tali responsabilità erano assunte da dipartimenti della amministrazione centrale, dotati ai fini indicati di competenze delegate. Ciò accadeva con l'antico Servizio nazionale dei parchi, delle riserve e di conservazione della natura, fino al 1984, e con la Direzione generale delle foreste, fino al 1993.

La tendenza affermatasi negli anni più recenti in seno all'amministrazione dello Stato si è concretata nella promozione non solo di una deconcentrazione di funzioni, bensì in un reale decentramento dei poteri di decisione e azione, attraverso la creazione di nuove persone collettive pubbliche, dotate di personalità giuridica ed autonomia amministrativa e finanziaria, delle quali gli Istituti pubblici (*Institutos Públicos*) costituiscono l'esempio più notorio.

Questi reali enti autarchici istituzionali hanno registrato una forte espansione all'interno della struttura organizzativa governativa, giustificata da interessi legati alla efficacia ed alla razionalizzazione dell'apparato burocratico statale.

A partire dal 1993, il Servizio nazionale dei parchi, delle riserve e di conservazione della natura viene ad essere denominato Istituto di conservazione della natura (*Instituto de Conservação da Natureza*) (ICN), continuando a configurarsi quale entità responsabile in via diretta per le attività nel settore

della conservazione della natura e della gestione delle aree protette. A tale Istituto compete, fra le varie attribuzioni normativamente determinate (art. 2 del decreto-legge n. 193/93, del 24 maggio), “*promuovere la strategia, piani e programmi di conservazione della natura*” (alinea a); “*elaborare studi e proporre misure in vista della preservazione del patrimonio genetico, della gestione razionale della flora e della fauna selvatiche e della protezione delle specie*” (alinea c); “*proporre la creazione di aree protette e garantirne la attivazione e la gestione*” (alinea d).

Quanto a servizi localizzati, l’ICN conta su ognuna delle aree protette di interesse nazionale, vale a dire i parchi nazionali, le riserve e i parchi naturali (della cui struttura organica fanno parte un comitato direttivo e un consiglio consultivo) e i monumenti naturali amministrati direttamente dall’ICN.

Sebbene la legge organica dell’ICN (decreto-legge n. 193/93) preveda unicamente un duplice livello istituzionale – centrale e locale – la realtà mostra l’esistenza di alcuni casi in cui si verificano coordinamenti o gruppi di lavoro informali responsabili per più di una area protetta di interesse nazionale, ciò che accade attualmente a Coimbra, Faro, Olhão e Braga. Tali dipartimenti intermedi sono designati e sono direttamente dipendenti dal presidente dell’ICN. La costituzione di questi gruppi si comprende alla luce di ragioni di efficienza organizzativa dei servizi e di sfruttamento dei mezzi tecnici e umani disponibili.

Nel caso specifico della REN, all’ICN spetta prestare supporto amministrativo alla CNREN e, di regola, è all’Istituto medesimo che è demandata la rappresentanza del MARN all’interno della CNREN. Possiede parimenti poteri di controllo e di dichiarazione e sequestro e demolizione di tutto quanto sia stato realizzato in violazione del regime giuridico della REN, similmente a quanto accade per le DRARN e i consigli municipali.

La tutela del patrimonio forestale è conferita all’Istituto forestale (*Instituto Forestal*) (IF), creato nel 1993 e che è venuto ad occupare la posizione della Direzione generale delle foreste, configurandosi quale ulteriore esempio della propensione al decentramento (tecnico) dello Stato portoghese negli ultimi anni.

A tale Istituto sono conferite tutte le funzioni di conservazione, protezione, gestione e utilizzazione della proprietà forestale e delle risorse ad essa connesse, vale a dire venatorie, acquatiche e relative a silvicoltura e pastorizia. Si noti, inoltre, che l’IF possiede competenze regolamentari non solo rispetto alle foreste, ma anche alla caccia ed alla pesca (nelle acque interne).

L’IF è dotato di un sistema organizzativo più disaggregato e completo rispetto all’ICN, caratteristica cui non è sicuramente estranea la tradizione politico-istituzionale sufficientemente radicata che conoscono i servizi forestali in Portogallo.

Oltre ai servizi centrali, dei quali fanno parte varie direzioni di servizi,

esistono, a livello regionale e locale, rispettivamente, le Delegazioni forestali (*Delegações Florestais*) e le Zone forestali (*Zonas Florestais*) che danno esecuzione lungo il territorio alle azioni proprie dell'IF, secondo gli orientamenti provenienti dai livelli gerarchici superiori.

Si deve tuttavia sottolineare che esistono situazioni in cui l'ICN risulta dotato di competenza ad agire in materia forestale e l'IF partecipa ad azioni legate alle aree protette. Nel primo caso è riconosciuto all'ICN il diritto di pronunciarsi sul ripristino di aree del patrimonio forestale e sulla partecipazione ad alcuni programmi e piani sul rischio di incendio nelle aree forestali, come è il caso dei Piani municipali di intervento forestale, elaborati dai consigli comunali. Nel secondo caso, si verifica la partecipazione dell'IF alla definizione delle regole che disciplinano l'esercizio della caccia e della pesca all'interno del perimetro degli spazi protetti, nonché l'audizione dell'Istituto medesimo, a titolo informale, nell'ambito del procedimento che porta alla istituzione di un parco o riserva naturale, condotto dall'ICN.

6.3. *Decentramento territoriale*

Malgrado il ruolo principale riconosciuto all'amministrazione indiretta dello Stato nel disimpegno delle attribuzioni connesse alla conservazione della natura e all'uso e fruizione del patrimonio forestale, gli enti territoriali locali sono dotati di alcune competenze in tali settori, ciò che li porta a volte a sostituirsi agli stessi Istituti pubblici.

Come principio generale gli enti autarchici hanno il compito di attuare la difesa e protezione dell'ambiente e della qualità della vita della popolazione insediata sul proprio territorio, dando un senso al loro dovere genetico di soddisfare gli interessi e le necessità di una data comunità di persone che abitano una certa circoscrizione dello Stato. Tale obbligo è assolto attraverso il piano regolatore municipale (*Plano Director Municipal*), la figura più importante della pianificazione degli enti autarchici e strumento fondamentale di gestione del municipio.

Al di là di tale attribuzione generica, la pubblica amministrazione periferica è dotata di competenze specifiche sia in materia di spazi protetti che di gestione degli spazi arborizzati.

Nel primo caso, in continuità con alcuni principi basilari della LBA, come i principi di partecipazione e di tensione verso il livello più adeguato di azione, il nuovo quadro normativo relativo alle aree protette, il decreto-legge n. 19/93, del 23 gennaio, conferisce agli enti autarchici locali e alle associazioni di municipi poteri per "(...) proporre la classificazione di aree di protezione del paesaggio", vale a dire aree di interesse regionale e locale, all'ICN, spettandone alle medesime la gestione. Fino alla metà del 1995, i municipi responsabili della amministrazione delle aree classificate di ambito regionale e

locale avevano il potere-dovere di elaborare il piano di disciplina per ciascuna area, che stabiliva gli usi del suolo consentiti nelle zone stesse, in omaggio ai valori di conservazione e promozione del patrimonio naturale. Tuttavia, tale prerogativa è stata loro revocata quando lo Stato si è riservato la funzione di redazione dei piani medesimi, che appartengono ad un più vasto complesso di piani di carattere settoriale che il legislatore designa come piani speciali di disciplina del territorio (*planos especiais de ordenamento do territorio*).

Gli enti autarchici locali svolgono inoltre un ruolo fondamentale nella attuazione del regime della REN, poiché non solo devono rendere un parere sulle proposte di delimitazione della riserva elaborate dalle DRARN, ma gestiscono le aree in seguito alla loro classificazione, stabilendo gli usi compatibili con la preservazione del valore ecologico di ogni ecosistema naturale. Tale gestione si realizza attraverso i piani municipali di disciplina del territorio, in particolare attraverso i piani regolatori municipali, strumenti di pianificazione nei quali è obbligatoria l'identificazione delle aree che formano la REN.

Come si è segnalato in precedenza, tanto i poteri di controllo delle azioni effettuate nelle zone contenute nella riserva quanto i poteri di ordinare il sequestro e la demolizione delle opere realizzate senza la competente autorizzazione possono essere esercitati dai municipi.

Quanto alla partecipazione degli organi del potere locale alla protezione e utilizzazione delle risorse forestali, si deve porre in rilievo la facoltà data ai municipi di elaborare piani municipali di intervento forestale (*Planos Municipais de Intervenção Forestal*) (PMIF), miranti alla fissazione delle misure di protezione delle foreste contro gli incendi (decreto-legge n. 423/93, del 31 dicembre). Alla elaborazione di tali piani collaborano obbligatoriamente i proprietari forestali del municipio.

L'IF o l'ICN, ove richiesti, possono prestare ausilio e supporto tecnico alla creazione dei PMIF, essendo questi ultimi comunque soggetti al parere finale dell'IF, salvo quando si tratti di aree protette, nel qual caso tale competenza transita all'ICN.

BIBLIOGRAFIA

- ALVES CORREIA F., *As grandes linhas da recente reforma do direito do urbanismo português*, Coimbra, 1993.
- ALVES CORREIA F., *O Plano Urbanístico e o Princípio da Igualdade*, Coimbra, 1989.
- BACELAR E FARIA H. e CRUZ LOPES J., *O Litoral do Alto Minho como Área Protegida no quadro da REN*, in AA.VV., 2° Congresso de Áreas Protegi-

- das, Lisboa, dicembre 1989, 505 ss..
- CASTRO RANGEL P., *Concertação, Programação e Direito do Ambiente*, Coimbra, 1994.
- CORREA DA SILVA J., *Conservação da Natureza*, Lisboa, Instituto de Conservação da Natureza, II, luglio 1995.
- FRADE C., *A componente ambiental no ordenamento do território*, Coimbra, 1996.
- FREITAS DO AMARAL D., *Lei de Bases do Ambiente e Lei das Associações de Defesa do Ambiente*, in AA.VV., *Direito do Ambiente*, Lisboa, 1994, 367 ss..
- FREITAS DO AMARAL D., *Ordenamento do Território, Urbanismo e Ambiente: Objecto, Autonomia e Distinções*, in *Revista Jurídica do Urbanismo e do Ambiente*, 1, 1994, 11 ss..
- GOMES CANOTILHO J. e MOREIRA V., *Constituição da República Portuguesa Anotada*, Coimbra, 1993.
- MAGALHAES M.R., *A Reserva Ecológica Nacional: uma componente da ecologia da cidade*, IDEA, Lisboa, aprile 1994.
- MINISTERIO DO PLANEAMENTO E DA ADMINISTRAÇÃO DO TERRITORIO (a cura di), *Relatório do estado do ambiente e ordenamento do território*, Lisboa, 1988-1993.
- MIRANDA J., *A Constituição e o Direito do Ambiente*, in AA.VV., *Direito do Ambiente*, Lisboa, 1994, 353 ss..
- PEREIRA REIS J., *Lei de Bases do Ambiente anotada*, Lisboa, 1991.
- PITSCHIELLER J. e ABREU S., *O Enquadramento Geral das Intervenções Urbanísticas*, in AA.VV., *Direito do Urbanismo*, Lisboa, 1989, 301 ss..
- PORTO M., *O ordenamento do território face aos desafios da competitividade*, Coimbra, 1996.
- PUREZA J.M., *Tribunais, Sociedade e Natureza: o Direito do Ambiente em Portugal*, Coimbra, 1996.
- RIBEIRO TELLES G., *Ordenamento do Território e Areas de Paisagem Protegida*, in AA.VV., *1º Congresso de Areas Protegidas*, Lisboa, dezembro 1987, 71 ss..
- SANTOS RAPOSO H., *Ordenamento em Areas Protegidas*, *ibidem*, 91 ss..
- TAVARES J. e LORENA DE SEVES A., *Organização Administrativa e Ambiente. A Organização Administrativa Portuguesa Actual no Dominio do Ambiente*, in *Revista Jurídica do Urbanismo e do Ambiente*, 1, 1994, 67 ss..
- TEIXEIRA A., *Conservação da Natureza e Areas Protegidas*, in AA.VV., *1º Congresso de Areas Protegidas*, Lisboa, dezembro 1987, 335 ss.